CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 442 del 15/10/2026

OGGETTO: COSTITUZIONE NEI GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL TAR PUGLIA – SEZIONE LECCE DA M.F. ED ALTRI, E G.M. ED ALTRI ED AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LEGALE PATROCINIO AD AVVOCATO ESTERNO.

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di Ottobre alle ore 15:30, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Adriana Poli . Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Giacomo Mazzeo. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno allegato alla convocazione.
Intervengono per la trattazione dell'argomento in oggetto gli Assessori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	POLI ADRIANA	X	
2	vice Sindaco	GIORDANO ANGUILLA ROBERTO	X	
3	Assessore	MARTINI SEVERO	X	
4	Assessore	BATTISTA LUCIANO	X	
5	Assessore	MARGIOTTA MARIA GABRIELLA	X	
6	Assessore	GRECO MARIA LUISA	X	
7	Assessore	CAPOCCIA GIANCARLO	X	
8	Assessore	SCORRANO GIANPAOLO		X
9	Assessore	GUIDO ANDREA		X
10	Assessore	CALO' LAURA	X	

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

LA GIUNTA COMUNALE

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici./ istruita dott. L. De Cillis

Premesso che

- Con delibera n. 221 del 28 maggio 2025 la Giunta Comunale approvava la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento di riqualificazione con caratteristiche BRT (Bus Rapid Transit) – potenziamento ed estensione della filovia di Lecce per un importo complessivo di euro 118.943.856,00 da candidare al finanziamento indetto dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili con avviso n.3 del 9 febbraio 2024 riservato a città metropolitane, comuni capoluoghi di regione, comuni con oltre 100.000 abitanti territori di più comuni contermini che abbiano complessivamente più di 100.000 abitanti; autorizzava il Sindaco alla trasmissione al Ministero dell'istanza di finanziamento quale Ente capofila anche per conto del Comune di Monteroni e dell'Università del Salento, come da accordo sottoscritto ex art. 15 legge 241/1990.
- Un gruppo di cittadini, raccoglieva le firme necessarie ai fini di proporre referendum comunale per l'abrogazione della delibera della Giunta Comunale di Lecce n.221 del 28.05.2025 avente ad oggetto "potenziamento ed estensione del sistema filoviario".
- Veniva costituita la Commissione tecnica di cui all' art.20 dello Statuto per la valutazione sia dell'ammissibilità dei quesiti sia della legittimità della procedura seguita per la convalida delle firme raccolte.
- La Commissione tecnica, una volta insediatasi, nel verbale n.3 del 15 dicembre 2025 rilevava che, dovendo il Consiglio Comunale in base allo Statuto recepire in una propria deliberazione gli esiti del quesito referendario, il referendum abrogativo deve riguardare soltanto deliberazioni del Consiglio Comunale a contenuto generale. Viceversa l'art. 5, comma 2, del Regolamento per la disciplina delle consultazioni popolari e dei referendum comunali prevede che il quesito referendario può riguardare anche atti di competenza del Sindaco e della Giunta e non solo del Consiglio Comunale. Ne deriverebbe che, nel prendere atto dell'esito del referendum, il Consiglio Comunale possa invadere spazi di competenza riservati al Sindaco e alla Giunta Comunale. Di qui il dubbio sulla legittimità del Regolamento e la decisione della Commissione di rimettere al Consiglio Comunale la valutazione della vicenda. A ciò si aggiunga che oggetto della richiesta di referendum è una deliberazione della Giunta contenente soltanto una richiesta di finanziamento che potrebbe anche non essere concesso, sicché lo svolgimento immediato del Referendum implicherebbe un costo erariale che potrebbe rivelarsi privo di causa.
- Il Comitato proponeva osservazioni a cui la Commissione tecnica controdeduceva stabilendo di acquisire un parere del Segretario Generale del Comune di Lecce reso con nota del 05.02.2026.
- Il Segretario Generale nel suo parere, previa disamina dei principi che regolano la gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento, evidenziava la prevalenza che deve essere riconosciuta, quale fonte sovraordinata, allo Statuto comunale rispetto al Regolamento per la disciplina delle Consultazioni Popolari (art. 7 d.lgs. 241/2000); rilevava che l'art.19, ultimo comma, dello Statuto deve essere interpretato nel senso che oggetto di referendum abrogativo può essere, nei limiti delle materie non escluse dall'art.21 dello Statuto, solo un provvedimento del Consiglio Comunale, giammai di altri organi come la Giunta Comunale ed il Sindaco. Tanto perché il Consiglio Comunale è un organo distinto dagli altri organi di governo, ciascuno con le proprie attribuzioni, senza alcuna possibilità che il primo possa mai invadere gli spazi di competenza riservati agli altri; ravvisava l'illegittimità del secondo comma dell'art.5 del Regolamento nella parte in cui specifica che, con riferimento al referendum abrogativo, "*Il quesito referendario deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta*", oltre che del Consiglio Comunale (fatte salve, correttamente, le materie previste dall'art.21 dello Statuto),

- Con deliberazione C. C. 32 del 18.2.2026 il Consiglio comunale, preso atto dei rilievi della Commissione tecnica e del parere del Segretario Generale, deliberava di annullare d'ufficio il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina delle Consultazioni Popolari e dei Referendum Comunali nella parte in cui prevedeva la proponibilità del Referendum abrogativo anche degli atti non consiliari.
- La delibera veniva trasmessa alla Commissione tecnica che con provvedimento di cui al verbale n.4 del 24.02.2026 dichiarava illegittimo il quesito referendario per i seguenti motivi: 1) *Perché in contrasto con l'art.5, comma 2, del richiamato Regolamento nel testo risultante in vigore all'esito degli effetti retroattivi del predetto annullamento d'ufficio, mirando all'abrogazione di una delibera di Giunta e non del Consiglio;* 2) *in quanto correlato ad una proposta di referendum il cui svolgimento nell'immediato sarebbe foriero di potenziale danno erariale in relazione ai costi privi di causa nell'eventualità in cui venisse accolta dal MIT l'stanza di finanziamento".*
- Inoltre la Commissione riteneva, in ogni caso, equivoca, e non corrispondente al reale oggetto della deliberazione, la richiesta referendaria in quanto "*l'oggetto del provvedimento cui si riferisce il quesito non è "potenziamento ed estensione del sistema filoviario", come se il Comune volesse avviare un intervento di tal tipo anche con oneri a carico del proprio bilancio, ma una richiesta di finanziamento statale per € 118.943.856,00 da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro una determinata scadenza, in relazione ad un progetto articolato di "riqualificazione con caratteristiche BRT", oltre che di "potenziamento ed estensione della filovia di Lecce", in esecuzione dell'Avviso n.3 pubblicato dallo stesso Ministro "ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapidi di Massa",* circostanza che avrebbe imposto la riformulazione del quesito.
- In data 22.04.2026 i Sigg. M.F. ed altri hanno notificato ricorso innanzi al TAR Puglia, Sez. di Lecce, contro il Comune di Lecce per l'annullamento previa sospensione della loro efficacia della Delibera n.32 del 18.02.2026, dei verbali della Commissione Tecnica e di ogni altro atto connesso, conseguenziali e presupposto ivi compreso il parere del Segretario Comunale 5/2/2026.
- Successivamente i Consiglieri della minoranza hanno formulato una proposta di consultazione popolare relativamente al medesimo intervento di riqualificazione e potenziamento della filovia di cui alla deliberazione di G.C. n.221/2025;
- Il Consiglio Comunale di Lecce nella seduta del 27/5/2026 sui pareri negativi di regolarità tecnica e di regolarità contabile ha respinto la proposta di consultazione popolare;
- In data 21.09.2026 i Sigg. G.M. ed altri hanno notificato ricorso innanzi al TAR Puglia, Sez. di Lecce, contro il Comune di Lecce per l'annullamento, previa sospensione di efficacia della Delibera del Consiglio Comunale di Lecce n.89 del 27/5/2026, con cui il Consiglio ha respinto la proposta di indizione di una consultazione popolare in ordine all'intervento di riqualificazione e potenziamento della Filovia di Lecce, nonché di ogni altro atto connesso consequenziale e presupposto ivi compreso ove occorra dei pareri (negativi) di regolarità contabile e di regolarità Tecnica

- Il Dirigente del Settore, considerato che l'Amministrazione Comunale deve resistere per la tutela delle ragioni di questo Ente nei predetti giudizi innanzi al TAR della Puglia, sede di Lecce, proposti dai Sigg. M.F. ed altri e dai Sigg. G.M. ed altri con i ricorsi suindicati, considerata la specificità, complessità e rilevante importanza della materia trattata in ambito amministrativo nei ricorsi, che richiede prestazioni professionali di elevata specializzazione, ritiene di affidare l'incarico ad un avvocato esterno, pertanto, propone alla Giunta Comunale l'affidamento dell'incarico di legale patrocinio in favore dell'avv. Francesco Romano, avvocato di comprovata professionalità, esperienza ed elevata specializzazione nella materia relativa ai ricorsi proposti, con studio in Lecce, per la costituzione nei giudizi suindicati a tutela delle ragioni del Comune di Lecce.

- L'Avv. Francesco Romano, con nota acquisita al prot. gen. n. 191398 del 15.10.2026, in allegato, per l'attività professionale da espletarsi nell'interesse del Comune di Lecce, ha trasmesso preventivo di spesa con applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M.55/2014, per l'importo complessivo di €.11.102,96 comprensivo di spese generali (15%) e Cassa Avvocati (4%), evidenziando di aver preso come riferimento lo scaglione tariffario "*indeterminabile – complessità media*" anziché quello " *indeterminabile di particolare importanza" (* ancorchè le controversie potevano essere sussunte in tale categoria in ragione della peculiarità delle questioni trattate), che avrebbe determinato un cospicuo aumento dei compensi, e di aver altresì abbattuto del 30% i compensi in ragione della parziale comunanza delle due controversie .

- Il Dirigente del Servizio, sulla base dell'istruttoria tecnica e valutati gli aspetti sostanziali della presente Deliberazione, dichiara che la stessa ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

- L'Assessore al Ramo avv. Maria Luisa Greco
- Vista la relazione d'Ufficio, propone la seguente Deliberazione.
- Di conseguenza

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'istruttoria che precede;
- **Visto** l'art.59 dello Statuto comunale;
- Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, nei limiti di quanto prescritto per legge;
- Vista la pre-notula di relativa alle competenza professionali trasmessa dall'Avv. Francesco Romano acquisita al prot. Gen n.191398/2026.
- **A voti unanimi e favorevoli, legalmente resi e verificati**

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

- **Di costituirsi e resistere** nei giudizi innanzi al TAR della Puglia, sede di Lecce, proposti dai Sigg. M.F. ed altri e dai Sigg. G.M. ed altri con i ricorsi di cui in premessa, per la tutela delle ragioni del Comune di Lecce, affidando l'incarico di legale patrocinio ad un legale esterno.

- **Di nominare** a tal fine, in considerazione della complessità e rilevante importanza della materia trattata, l'avv. Francesco Romano avvocato di comprovata professionalità, esperienza ed elevata specializzazione nella materia trattata nei suindicati ricorsi proposti contro il Comune di Lecce

- **Di riconoscere** al suddetto professionista la somma di € 11.102,96 comprensiva di spese generali e CAP, come da preventivo di spesa, acquisito al prot. gen. n.191398/2026 15.10.2026,in allegato, calcolato ai minimi tariffari e secondo le modalità meglio indicate in premessa
-
- **Di prenotare** la somma di €.11.102,96 omnia, comprensiva di spese generali15% e cap 4% sul Cap. 01111.03.0250100 denominato *"Incarichi di Patrocinio Legale"* esercizio finanziario 2026;

- **Di dare mandato** al Dirigente del Settore Contenzioso di sottoscrivere con il professionista incaricato apposita convenzione che tenga conto delle condizioni

economiche suindicate;

Stante l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, la Giunta Comunale, previa votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 15,47.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il Segretario Generale
Giacomo Mazzeo
(atto sottoscritto digitalmente)